

DM AMBIENTE 8 AGOSTO 1995

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 MARZO 1989 RECANTE APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DPR 17 MAGGIO 1988, N. 175, CONCERNENTE RISCHI RILEVANTI CONNESSI A DETERMINATE ATTI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto [l'art.12, del DPR 17 maggio 1988, n. 175](#), e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ed all'art. 6, relative alle modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, sono stabiliti in relazione alla natura ed alle quantità delle sostanze pericolose utilizzate;

Tenuto conto che i livelli di rischio cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notificazione di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati diverse sostanze, o quantità di sostanze che presentano un analogo livello di rischio;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 8, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271;

In conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato DPR 17 maggio 1988, n. 175;

Decreta:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera h) inserire le seguenti lettere:

"i) DLgs 15 agosto 1991, n. 277;

l) DLgs 19 settembre 1994, n. 626".

2. All'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per le sostanze ed i preparati pericolosi classificati come "molto tossici", "tossici", "infiammabili", "facilmente infiammabili", "capaci di esplodere", "comburenti" e "cancerogeni" si applicano le disposizioni del decreto del Ministero della sanità del 16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanità del 28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati si provvede con i criteri stabiliti dall'articolo 12, del DPR 24 novembre 1981, n. 927, dal DPR 20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46".

3. L'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Esenzione dall'obbligo della dichiarazione*). 1. Fermo il disposto dell'art. 3 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del citato DPR alle seguenti condizioni:

a) la quantità di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III, al DPR 17 maggio 1988, n. 175;

b) per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, le quantità devono essere inferiori ai limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato deve essere inferiore a 1 kg per le sostanze cancerogene e molto tossiche o tossiche".

4. All'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola "sostanze" sostituire "sostanze o preparati".

5. Il comma 2 dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

"2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, nel rispetto delle modalità di cui al cap. 2, dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, nonché a definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, e le conseguenze immediate o differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora:

a) la quantità di ogni singola sostanza sia più del 60% delle quantità di soglia dell'allegato III al DPR 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b) le quantità di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, qualora siano superiori al 60% dei limiti quantitativi indicati nella seconda colonna, della parte seconda, dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato sia superiore a 1 kg per le sostanze cancerogene e molto tossiche o tossiche".

6. All'*art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, al punto b)* le parole: "sostanze pericolose" sono sostituite con le parole: "sostanze e preparati pericolosi".

7. Al punto 3.2.1.3. dell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, sostituire alla colonna "fattore" il valore "0,90" con il valore "0,97".

8. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da: "Nel caso" a "indicate nella parte prima", sono sostituite dalle parole:

"Nel caso in cui la presenza di una singola sostanza elencata nella parte prima, sia inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Nel caso in cui siano presenti più sostanze elencate, in parte o totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria della parte seconda, si applicano le soglie quantitative più basse".

9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nell'allegato II, parte seconda, al primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto si applicano le soglie quantitative più basse".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.